

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1958

Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino ed il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari).

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura sottoposi al Senato un disegno di legge relativo all'autorizzazione alla spesa di lire 200 milioni per il ripristino e il completamento del Porto di Giovinazzo (Bari).

Il disegno di legge (n. 1315), assegnato alla 7^a Commissione fu oggetto di attento esame da parte degli onorevoli componenti di essa, ma non di deliberazione e ciò per le benevole assicurazioni ricevute dal rappresentante del Governo alla fine della seconda legislatura che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe reperiti in via amministrativa i fondi necessari per l'attuazione dell'opera.

All'inizio della terza legislatura, poichè il problema urge e la situazione del porto di Giovinazzo si aggrava ogni giorno, ritengo opportuno riproporre il disegno di legge, nella speranza peraltro che l'onorevole Ministero dei lavori pubblici possa, frattanto, far fronte alla spesa con ordinari mezzi di bilancio, con il che la mia proposta cesserebbe di avere ragione di essere.

La questione è nei seguenti termini: con legge 6 giugno 1940, n. 696, fu autorizzata la spesa di 10 milioni per provvedere alla esecuzione delle opere di sistemazione di alcu-

ni porti pescherecci e tale spesa fu iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici nei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-1942.

Tra i porti contemplati dalla legge suddetta vi era quello di Giovinazzo, in provincia di Bari, che secondo le previsioni, avrebbe dovuto ottenere il prolungamento del molo.

Tutti questi porti, sebbene appartenenti alla quarta classe della seconda categoria prevista dal testo unico 2 aprile 1885, numero 3095, venivano considerati, ai fini delle sole opere che con la legge si autorizzavano, come appartenenti alla terza classe della stessa seconda categoria.

La ragione del provvedimento di carattere eccezionale stava nella riconosciuta impossibilità economica e nel difetto di attrezzatura tecnica da parte dei Comuni a dar corso alle dette opere di sistemazione ritenute necessarie e urgenti.

Si legge, infatti, nella relazione ministeriale alla legge 9 giugno 1940:

« Tra i porti da sistemare sono compresi alcuni (Portocivitanova, San Vito Chietino, Numana, Isola delle Femmine, Torre Pelò-

sa, Acicastello e Giovinazzo) appartenenti alla quarta classe della seconda categoria in base al testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, e pertanto le relative opere andrebbero eseguite a carico dei Comuni interessati. Considerato però che detti Comuni non hanno nè l'attrezzatura tecnica nè l'attuale possibilità economica di dar corso alle opere necessarie mentre non può tardarsi la soluzione dell'importantissimo problema (articolo 2) i sunnominati porti di quarta classe vengono considerati, per le sole opere che col provvedimento in esame si autorizzano, porti di terza classe ».

Col sopraggiungere della guerra, a pochi giorni di distanza dalla emanazione della legge questa rimase ineseguita.

Alla cessazione delle ostilità l'Amministrazione comunale di Giovinazzo chiese che l'applicazione della legge fosse ripresa e perciò il Genio civile di Bari fu invitato a redigere il progetto delle opere secondo il voto espresso dalla Commissione centrale dei Porti mentre lo stesso professor Greco, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, eseguì un sopralluogo nella località consigliando una modifica del primitivo progetto. Era o sembrava pacifico che la spesa sarebbe stata imputata agli stanziamenti per l'applicazione della legge precitata. Sorse peraltro difficoltà da parte della Ragioneria generale dello Stato su questo punto e a seguito anche di interrogazione presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Caccuri, sembrò che il Ministero si predisponesse a presentare un disegno di legge per ripristinare le norme di cui alla citata legge 6 giugno 1940. Ma tardando la presentazione di tale disegno, il Comune, pressato dalla urgente necessità di risolvere il problema sia nell'interesse dei pescatori, sia nell'interesse economico della zona (sorge infatti a Giovinazzo una grande industria di acciaio e ferro, la più grande del Mezzogiorno dopo Napoli) fu costretto a provvedere alle opere con altri fondi e precisamente contraendo un primo mutuo di lire 145 milioni e un secondo mutuo di lire 60 milioni col contributo statale previsto dalla legge Tupini. Malauguratamente però lo sforzo compiuto dal

Comune, che onerò in misura insopportabile il suo bilancio, fu frustrato dal sopravvenire di violente e gravissime mareggiate culminate in quella violentissima del 17 e 18 novembre 1954 che in poco tempo distrussero, buttandole a mare, tutte le opere compiute. Il ripristino di esse comporterebbe la spesa di circa 100 milioni oltre quella necessaria al completamento prevista per altri 100 milioni.

Il Comune non può affrontare una seconda volta la spesa e perciò le opere fatte sarebbero destinate inevitabilmente a perire se non si provvedesse diversamente.

Il comune di Giovinazzo, come la maggior parte dei Comuni italiani, è gravemente deficitario ed esso già sopporta senza alcun beneficio il grave peso di due mutui. Un intervento dello Stato è quindi indispensabile avendo la legge 6 giugno 1940 sopraccitata riconosciuto esplicitamente che l'importanza delle opere da attuare nel porto di Giovinazzo, come negli altri comuni indicati nell'annessa tabella, e la impossibilità tecnica ed economica da parte del Comune a far fronte alla spesa richiedono appunto che lo Stato assuma su di sé il relativo onere.

Il precedente legislativo dispensa da qualsiasi ulteriore illazione sull'importanza e sull'urgenza dell'opera. Si tratta di seguire lo stesso criterio che ispirò la legge 6 giugno 1940 e, una volta riconosciuto che il Comune per cause ad esso non imputabili non ha potuto soddisfare alla esigenza, intervenire con una nuova legge che, ripristinando la precedente, assicuri l'attuazione dell'opera.

È precisamente ciò che il sottoscritto si propone di fare con la presentazione del presente disegno di legge.

A chi obiettasse l'inopportunità di una legge speciale in questa materia si risponderebbe facilmente in primo luogo invocando il precedente costituito dalla legge 6 giugno 1940 e poi osservando che quando coi fondi ordinari la possibilità di provvedere non vi è, è giocoforza concludere che la legge speciale s'impone, ove non si voglia seguire l'altra alternativa di abbandonare le opere al loro destino e di privare della ne-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessaria sistemazione un porto che la legge stessa ha ritenuto meritevole di provvidente a carattere eccezionale.

Il sottoscritto confida che il Parlamento onorerà il presente disegno della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il ripristino e il completamento delle opere — danneggiate da mareggiate — del porto peschereccio di Giovinazzo.

La predetta somma farà carico nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1958-1959 per una metà nel capitolo relativo alle spese portuali e per l'altra metà nel capitolo relativo a danni da mareggiate.